Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Sabato, 22 novembre 1924** **Numero 273**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 27 ottobre 1924, n. 1756, concernente il pagamento delle rendite di infortunio ai ferrovieri ed ai minatori della Venezia Giulia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 corrente, alla prima riga del 3° comma di detto R. decreto, per errore di copia, è stato riprodotto « Ministero delle finanze » invece di « Ministro delle finanze », come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1823.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1774.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 12 luglio 1888, n. 5644 (serie 3ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife (Caserta) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giudidica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente. oltre lo Stato e la provincia di Caserta, il comune di Piedimonte d'Alife.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati, delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 107,495 e la provincia di Caserta con L. 18,000, somme consolidate ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 di-

cembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.
L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.
Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero del l'economia nazionale.
La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.
Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.
Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.
Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.
Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.
A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.
La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.
Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.
La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.
La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.
L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.
Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.
Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.
L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.
Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.
Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.
Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.
Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000 che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio: il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1824.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1812.

Assegnazione di ufficiali all'Istituto di guerra marittima, costituito presso la Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 5 maggio 1921, n. 629, concernente l'istruzione superiore degli ufficiali di vascello;

Visto il R. decreto in data 11 dicembre 1921, n. 2092, concernente l'assegnazione del personale all'Istituto di guerra marittima, istituto presso la Regia accademia navale, nonchè le indennità stabilite pel personale stesso;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 11 dicembre 1921, n. 2092, è abrogato, ed è sostituito dal seguente:

All'Istituto di guerra marittima costituito presso la Regia accademia navale è assegnato il seguente personale direttivo ed insegnante:

un capitano di vascello, direttore dei corsi;

due capitani di fregata, coadiutori del direttore;

un capitano di fregata o corvetta, capo ufficio segreteria;

un ufficiale superiore del Regio esercito, a disposizione del direttore dei corsi per la correlazione col Regio esercito;

un tenente di vascello, segretario;

quattro professori civili insegnanti di discipline.

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 135. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1825.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1813.

Emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della celebrazione dell'Anno Santo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale il Comitato per l'Anno Santo e l'Esposizione missionaria vaticana chiede la emissione a proprie spese di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima celebrazione dell'Anno Santo, gravati di un sopraprezzo a favore del Comitato stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della celebrazione dell'Anno Santo da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio e saranno precisati il numero degli esemplari; il periodo ed i luoghi di vendita al pubblico; il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio dei francobolli stessi.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è autorizzato a stipulare con il Comitato per l'Anno Santo e l'Esposizione missionaria vaticana una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti ed i rapporti relativi al sopraprezzo di cui i francobolli saranno gravati a favore del Comitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1826.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1814.

Emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione del centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 37 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale il « Comitato pro concorso artistico internazionale per un omaggio della pittura italica al Santo d'Assisi » e la « Provincia minoritica romana di San Francesco a Ripa » chiedono la emissione a proprie spese di speciali francobolli commemorativi in occasione del Centenario Francescano:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione del centenario della morte di San Francesco di Assisi, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio, e saranno precisati il numero degli esemplari; il periodo ed i luoghi di vendita al pubblico; il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio dei francobolli stessi.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è autorizzato a stipulare con il Comitato pro concorso artistico internazionale per un omaggio della pittura italica al Santo di Assisi e con la Provincia minoritica romana di San Francesco a Ripa una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1827.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1817.

Destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizo finanziario 1919-20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 1363;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2403;

Riconosciuta la necessità per non aggravare il Tesoro dello Stato, di destinare l'avanzo finanziario risultante, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20. dalle operazioni del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, oltre che per i fini esplicitamente espressi nel succitato decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, anche per i seguenti scopi: *a*) per opere di pubblica utilità e per concessione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale; *b*) per mettere il Governo della Somalia Italiana in grado di pagare il debito di L. 2,667,440.31 che ha verso l'Amministrazione postale, *c*) per concessione di mutui a favore di Enti che esercitano il credito agrario nella Cirenaica;

Considerato che l'avanzo predetto presenta sufficiente disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle colonie è autorizzato a prelevare dalle disponibilità del conto corrente istituito fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale per la gestione dei fondi di bilancio della Tripolitania e della Cirenaica dall'esercizio 1914-15 all'esercizio 1919-20 la somma di L. 44,109,161.88 e ad inscriverla, per L. 16,109,161.88 nel bilancio della Tripolitania, esercizio 1924-25, e, per L. 28,000,000, nel bilancio della Cirenaica per lo stesso esercizio, quali avanzi del bilancio delle Colonie dall'esercizio 1914-15 al 1919-20.

Art. 2.

Della somma di L. 28,000,000 trasportata, per effetto del precedente articolo, nel bilancio della Cirenaica, saranno versati L. 12,000,000 nell'entrata del bilancio dello Stato per essere quindi stanziati, con decreto del Ministero delle finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25 per spese di pubblica utilità, per concessione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, e per mettere il Governo della Somalia Italiana in grado di pagare il debito di L. 2,667,440.31 che ha verso la Cassa vaglia e risparmi del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Il Governo della Cirenaica è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio relativo all'esercizio 1924-25 le variazioni necessarie per stornare dal fondo predetto, iscritto nel bilancio stesso, la somma di L. 6,000,000 per mutui a favore di Enti che esercitano il credito agrario.

Con altro decreto saranno stabilite le norme relative alla concessione dei mutui anzidetti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 140. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1828.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1819.

Norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le sue successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1923, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, e il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, modificato con decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1395, sulle nomine ad ufficiale in servizio attivo;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 317;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme per il computo della anzianità dei tenenti e sottotenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi per merito di guerra, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, si applicano anche agli ufficiali di complemento che ottennero, per merito di guerra, la nomina in servizio attivo permanente dal 24 settembre 1911 al 23 maggio 1915, purchè ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali, che furono nominati sottotenenti in S. A. P. in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, possono ottenere, facendone domanda nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, che la loro anzianità nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata come se avessero conseguito la nomina a tenente in S. A. P. in base al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, semprechè abbiano maturato i requisiti prescritti da quest'ultimo decreto nei termini fissati dalle relative norme applicative.

Art. 3.

I capitani di complemento del corpo d'amministrazione, compresi quelli provenienti dai cessati ruoli della milizia territoriale, che contino 20 anni di servizio effettivo alle armi e abbiano appartenuto, nella campagna di guerra 1915-1918 all'Esercito operante col grado di ufficiale per tutta la durata delle ostilità, potranno essere nominati a loro domanda capitani di amministrazione in S. A. P. a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, su parere delle autorità gerarchiche.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi di cui all'art. 1 e le nomine verranno effettuate con riserva di anzianità ed i predetti ufficiali prenderanno poi posto nel ruolo dei capitani di amministrazione in S. A. P. subito dopo l'ultimo capitano proveniente dai tenenti in S. A. P. delle varie armi e corpi, trasferiti nel corpo d'amministrazione in base alla lettera *b)* dell'articolo 2 del R. decreto 12 aprile 1923, n. 610.

Art. 4.

Al comma *e)* del n. IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito il seguente, con effetto dal 1° febbraio 1923:

« *e)* assumeranno il grado di generale medico capo i tenenti generali medici, nonchè i maggiori generali medici che ricoprano tale grado al 31 gennaio 1923. I brigadieri generali medici assumeranno il grado di generale medico. I maggiori generali commissari e i brigadieri generali commissari assumeranno il grado di generale commissario ».

Art. 5.

L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto non dà diritto alla corresponsione di nuovi o maggiori assegni se non dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1829.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1820.

Disposizioni concernenti il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diploma di abilitazione alla direzione didattica si consegue oltre che a norma della lettera *b)* dell'art. 1 e della lettera *c)* dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, anche per titoli ed esame speciale in apposite sessioni di esame indette transitoriamente dal Ministero della pub-

blica istruzione fra gl'insegnanti elementari con cinque anni di servizio alle condizioni indicate nel bando.

Le sessioni d'esame per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica, di cui al primo comma del presente articolo, saranno due e verranno indette in sede di concorsi a posti di direttore didattico governativo.

Gli aspiranti che conseguono il voto che sarà indicato nel bando potranno ottenere anche la nomina di direttore alle condizioni stabilite nel bando stesso.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica è quella stessa nominata per giudicare i concorsi a posto di direttore didattico governativo; ai componenti di detta Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834, anche per i candidati che aspirano al conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 3.

Il rilascio del diploma per coloro che superino l'esame di cui al precedente art. 1 è soggetto alla tassa di L. 50.

Art. 4.

Al primo concorso a posti di direttore didattico governativo, che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi gli insegnanti abilitati alla direzione didattica che non abbiano superata l'età di 45 anni alla data del decreto che indice il concorso medesimo.

Tale limite di età è stabilito anche per essere ammessi alla prima sessione di esame per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 5.

Per i candidati al concorso di cui al 1° comma del precedente articolo, che abbiano tenuto lodevolmente per un biennio l'incarico di una direzione e per i dirigenti delle nuove Provincie, l'estensione del programma dell'esame orale sarà limitato secondo le disposizioni che saranno incluse nel bando di concorso.

Quelli dei candidati di cui al precedente comma che comprovino la loro qualità di ex combattenti, ai sensi del capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, saranno dispensati, con il decreto che indice il concorso, da non più di due materie dell'esame orale; per le altre materie il programma sarà limitato come al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1830.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 1822.

Istituzione in Trento di un Museo Nazionale Tridentino d'arte antica, medioevale e moderna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di raccogliere le opere d'arte, di proprietà dello Stato o dal Ministero dell'istruzione detenute in deposito, esistenti nella Venezia Tridentina e interessanti la storia artistica di quella regione;

Ritenuto che tale raccolta debba essere formata in Trento ed aver sede nel monumentale Castello del Buonconsiglio;

Visti la legge 20 giugno 1909, n. 364 e il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Trento un Museo d'arte antica, medioevale e moderna, il quale avrà sede nel monumentale Castello del Buonconsiglio e prenderà il titolo di Museo Nazionale Tridentino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1831.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1823.

Abrogazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2569, concernente la visita al Palazzo Reale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2569, col quale venne istituita una tassa per la visita del Palazzo Reale di Napoli;

Considerato che in seguito all'avvenuto ripristino degli appartamenti Reali e di rappresentanza il Palazzo suddetto non può più considerarsi alla stregua di un edificio monumentale visitabile a pagamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2569, col quale veniva autorizzata la visita del Real Palazzo di Napoli dietro pagamento di una tassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 149. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1832.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1824.

Tassa d'ingresso al Parco annesso all'ex Reggia di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;

Veduto il R. decreto 6 gennaio 1924, n. 32 col quale è stata istituita la tassa d'ingresso alla Reggia di Caserta ed al Parco annesso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del Regio decreto 6 gennaio 1924, n. 32 è sostituito il seguente:

« Per l'ingresso al Parco annesso alla ex Reggia di Caserta sarà pagata la tassa di L. 1 dagli adulti e di centesimi 50 dai fanciulli di età inferiore ai 12 anni ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 5 marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 150. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1833.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1825.

Disposizioni relative al contratto d'impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, modificato dal R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375, ed il R. decreto 23 maggio 1924, n. 927, che stabiliscono norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.

Il contratto d'impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli impiegati di Enti morali, di Enti parastatali e di Enti pubblici, salvo che il rapporto d'impiego non sia diversamente regolato per legge. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 3.

Se l'azienda occupi normalmente più di venti impiegati, il principale, entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, dovrà curare che sia affisso nei locali dell'azienda stessa, in modo ben visibile, un regolamento nel quale siano determinati gli obblighi degli impiegati.

Il principale, il quale contravvenga al disposto del precedente alinea, sarà punito con un'ammenda pari a L. 10 per ogni impiegato occupato ed in ogni caso non inferiore a L. 400.

Art. 4.

Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto.

Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.

In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.

Il periodo di prova non può in nessun caso superare:

mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

mesi 3, per tutte le altre categorie di impiegati.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

In mancanza di patto espresso l'impiegato ha diritto al pagamento della retribuzione convenuta entro i termini in uso nella località ove ha sede l'azienda.

All'impiegato retribuito in tutto od in parte con provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi è dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto, la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari, nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta provvigione sarà corrisposta soltanto per gli affari conclusi.

Art. 6.

La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto salvo patti in contrario. All'impiegato è dovuta una indennità pari ad un mese di stipendio.

Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conserverà all'impiegato il posto, e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla retribuzione ordinaria corrisposta.

Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verrà computato agli effetti dell'anzianità.

Nei casi d'interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di:

a) 3 mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;

b) 6 mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre 10 anni.

Nel caso di cui alla lettera a) l'impiegato avrà diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà di essa per i successivi.

All'impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione, è dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate all'impiegato nel semestre precedente l'interruzione di servizio.

Nell'uno e nell'altro caso è in facoltà del principale di dedurre quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza da esso principale compiuti.

Per i casi d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio il principale conserverà all'impiegata il posto per il periodo di 3 mesi, corrispondendo la retribuzione per il primo mese e la metà per gli altri due.

Se l'interruzione di servizio di cui al 4° e 8° comma dura più dei termini massimi rispettivamente indicati, e il principale licenzi l'impiegato, saranno dovute le indennità di licenziamento di cui all'art. 9.

Per la determinazione dell'anzianità utile agli effetti della liquidazione delle suddette indennità, viene dedotto il periodo di interruzione di servizio che precede immediatamente il licenziamento.

Le disposizioni del presente articolo non escludono l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all'impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti, ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa del principale o di terzi.

In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle indennità di licenziamento di cui all'art. 10.

Art. 7.

Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione. Tale periodo non può essere minore di:

a) 10 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni;

b) 15 giorni, in caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;

c) 20 giorni, in caso di anzianità di servizio da 15 a 25 anni;

d) 30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

E' rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovrà cadere il periodo di riposo.

Ove le esigenze dell'azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi purchè sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge.

Art. 8.

L'impiegato non può trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.

E' obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma di concorrenza sleale, nè durante, nè dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale.

Il principale, alla sua volta non potrà con speciali convenzioni restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma.

Art. 9.

Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.

La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non siano esclusivamente determinate da forza maggiore.

Non è dovuta disdetta, nè indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 10.

Il termine di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

1° mesi 2 di preavviso per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

2° mesi 1 di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegati di concetto;

3° giorni 15 di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune;

B) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

1° mesi 3 di preavviso per la prima categoria;

2° giorni 45 per la seconda categoria;

3° giorni 30 per la terza categoria;

c) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

1° mesi 4 per la prima categoria;
2° mesi 2 per la seconda categoria;
3° giorni 45 per la terza categoria.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensualità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonchè le partecipazioni agli utili. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

Art. 11.

Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sarà tenuto all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 12.

Le indennità di licenziamento di cui all'art. 10 debbono essere pagate all'impiegato all'atto della cessazione di servizio.

Art. 13.

In caso di morte dell'impiegato, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico le indennità di licenziamento, di cui all'art. 10, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale.

Art. 14.

Quando la disdetta sia data dall'impiegato, questi deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati nell'art. 10 ed in difetto deve pagare una indennità corrispondente.

Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennità gravante su costui.

Art. 15.

Le indennità di licenziamento e le retribuzioni spettanti all'impiegato non sono soggette a moratoria. Ad esse è esteso il privilegio di cui all'art. 773, n. 1, Codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1924, n. 197.

Art. 16.

In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il principale è tenuto a rilasciare all'impiegato all'atto della cessazione del servizio, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio, contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato da esso principale e della natura delle attribuzioni disimpegnate.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne consenta la deroga consensuale.

Nel caso però in cui l'impiegato venga assunto in riguardo alla specialità di una sua competenza tecnica, si potrà, con patto speciale, stipulare l'obbligo di un più lungo termine di preavviso o di una indennità maggiore di quella stabilita dall'art. 14 per il caso di risoluzione di contratto da parte dell'impiegato.

Art. 18.

La competenza e le norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato sono determinate dal R. decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2686, modificato dal R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375.

Nulla è innovato circa la competenza stabilita da altre leggi sulle controversie relative a rapporti d'impiego di dipendenti da enti pubblici e parastatali.

Art. 19.

Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore del personale delle aziende private sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini pei quali è venuto costituendosi, anche in caso di fallimento, liquidazione o trasformazione dell'azienda, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori dell'azienda stessa.

Art. 20.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1834.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1826.

Espletamento del concorso a 130 posti di alunni del gruppo B dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad espletare il concorso per l'ammissione di 130 alunni agli impieghi del gruppo *B* dell'Amministrazione civile indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1924.

Agli effetti dei passaggi di categoria e della sistemazione in ruolo, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli articoli 14, 16 e 17 e 18 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale del ruolo del gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso suddetto assunti in prova.

Il personale in prova non potrà ottenere la nomina in ruolo, se non dopo che avranno avuto esecuzione, nei limiti di cui sopra, i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo indicati al comma precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 159. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1835.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1827.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, per sussidi alle linee automobilistiche ancora da concedere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la maggiore spesa di L. 2,000,000 per sussidi alle linee automobilistiche ancora da concedere.

Detta somma è inscritta in aumento allo stanziamento del capitolo n. 81 « Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili ecc. » dello stato di previsione dalla spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 160. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1836.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1803.

Costituzione in Ente morale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

N. 1803. R. decreto 23 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si costituisce in Ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta e se ne affida — in attesa di approvazione del relativo statuto — la rappresentanza ad una Giunta, altamente presieduta da S. A. R. la Duchessa d'Aosta, composta di nove membri effettivi e due aggiunti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1837.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1804.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Borgo San Donnino-Salsomaggiore.

N. 1804. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Borgo San Donnino-Salsomaggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1838.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1805.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Piacentine a vapore.

N. 1805. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie Piacentine a vapore.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1924.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924.
Riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo Magazzini generali di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Magazzini generali di Verona, diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso;
Visto lo statuto del suddetto Ente;
Visto l'art. 2 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuto l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona, costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Verona, con atto 8 maggio 1924, numero 2069, per notaro Morelli, ed è approvato l'annesso statuto organico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Statuto per l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona.

Denominazione, sede, durata e scopo.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Verona, il comune di Verona e la provincia di Verona hanno fondato in Verona l'Ente autonomo dei Magazzini generali, come dall'atto di convenzione 8 maggio 1924, n. 2069, notaro Morelli, del quale il presente statuto forma parte diretta e integrale.

Art. 2.

La sede centrale dell'Ente è in Verona, presso la Camera di commercio.

Art. 3.

La durata dell'Ente è stabilita in anni 30: può però essere prorogata per deliberazione dei partecipanti, quando la relativa proposta raccolga tanti voti, che corrispondano almeno ai due terzi del capitale dell'Ente.

Art. 4.

L'Ente autonomo dei Magazzini generali ha lo scopo di provvedere:

a) all'impianto ed esercizio dei Magazzini generali in Verona e fuori;

b) all'esercizio di concessioni relative al movimento di carico, scarico e trasporto di merci con qualsiasi mezzo;

c) all'esercizio di operazioni bancarie su warrants e documenti.

Art. 5.

Apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio dell'Ente autonomo disciplina specificatamente l'ordinaria gestione ed il funzionamento dell'Ente, le responsabilità che l'Ente assume per l'introduzione delle merci, la loro conservazione, le possibili avarie locali: le tariffe, sia per l'affitto degli spazi, sia per il deposito, che per ogni altra concessione od operazione: le forme delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate, ed in genere l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini, e ogni altra organizzazione interna, in conformità al titolo XVI lib. 1° Codice di commercio e alle leggi 17 dicembre 1882, n. 1154, e 22 luglio 1897, n. 319. Tale regolamento deve notarilmente fissarsi e pubblicarsi a sensi degli articoli 2, 4, 5 legge 1882.

Finanziamento dell'Ente, diritti e doveri dei partecipanti.

Art. 6.

L'Ente autonomo provvede alla sua attività mediante il proprio capitale di fondazione di L. 140,000 risultante dai contributi di cui l'atto costitutivo e diviso in quote nominative di L. 5000 ciascuna, da rimborsarsi mediante ammortamento in anni 27 dal quarto anno successivo a quello in cui i Magazzini generali comincieranno a funzionare. Detto capitale può essere aumentato:

a) o per accrescimento delle singole partecipazioni già in essere:

b) mediante contributi di partecipazione, di nuovi Enti o di privati, che all'Ente aderiscano a termini dell'art. 9;

c) con una quota parte degli utili netti di esercizio secondo dispone l'art. 30;

d) con corrispettivi vari, contributi volontari ed offerte da Enti pubblici e da privati.

Art. 7.

La responsabilità dei fondatori e dei partecipanti è limitata al capitale da ciascuno sottoscritto, esclusa ogni solidarietà fra loro. Le singole quote di capitale non sono cedibili e possono venir passate ad altri solo col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, la cui deliberazione in proposito s'intende sostituire per delegazione espressa una nuova stipulazione fra tutti i partecipanti.

Art. 8.

Il versamento del capitale di fondazione deve farsi per tre decimi entro un mese dalla firma dell'atto costitutivo; gli altri decimi devono essere versati a richiesta del Consiglio entro il primo anno della costituzione dell'Ente anche in una sol volta, con quindici giorni di preavviso. Trascorso tale termine sul capitale dovuto e non pagato correranno gli interessi di mora del 6 %.

Art. 9.

All'Ente autonomo possono aderire altri Enti o privati purchè con quote non inferiori a L. 5000: sulla loro ammissibilità decide però inappellabilmente il Consiglio di amministrazione, cui spetta altresì di determinare il tempo, le condizioni e le modalità di versamento degli importi di par-

tecipazione singolarmente sottoscritti e ammessi. La deliberazione del Consiglio in proposito sostituisce per delega espressa una nuova stipulazione fra tutti i partecipanti.

Art. 10.

Agli Enti fondatori, come agli Enti e ai privati partecipanti all'Ente autonomo, è fatto espresso divieto di esercitare singolarmente o collettivamente servizi anche soltanto affini a quelli dell'Ente autonomo.

Assemblea generale dei partecipanti.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai fondatori e dai partecipanti, i quali, se non siano di Verona, agli effetti del presente statuto nonchè a quelli giurisdizionali, si intende abbiano eletto domicilio in Verona e presso la Camera di commercio.

Ciascuno di essi non può avere più di un rappresentante, ma dispone di tanti voti quante sono le quote di capitale corrispondenti alle somme effettivamente versate.

Art. 12.

Le assemblee generali sono convocate mediante invito da recapitarsi ai singoli fondatori e partecipanti, per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima.

L'invito deve recare l'ordine del giorno e può anche fissare senz'altro la seconda convocazione, purchè questa segua a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

Art. 13.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria dev'essere convocata una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed in particolare per:

a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo, udita la relazione del sindaco;

b) nominare gli amministratori, scegliendo quelli di sua competenza;

c) nominare il sindaco, determinare la retribuzione;

d) esercitare tutte le altre funzioni espressamente demandate dal presente statuto.

In via straordinaria invece l'assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'assemblea elegge nel suo seno il presidente; questi sceglie fra gli intervenuti un segretario e due scrutatori.

Art. 15.

L'assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto: essa delibera a maggioranza di voti, salvi i casi di cui agli articoli 32 e 33.

In seconda convocazione invece essa potrà validamente deliberare, qualunque sia la parte di capitale intervenuta. Alle adunanze possono intervenire con voto consultivo il segretario della Camera di commercio ed il direttore dei Magazzini generali.

Art. 16.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per scheda segreta: in caso di parità di voti s'intende eletta la persona più anziana di età.

Art. 17.

I verbali s'intendono approvati, quando portino la firma del presidente e del segretario e di almeno uno dei due scrutatori.

Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

L'Ente autonomo è retto da un Consiglio d'amministrazione composto di tre consiglieri dei quali uno è il presidente. Essi sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente sono eletti dalla assemblea: il presidente sopra designazione della Camera di commercio, due consiglieri, uno per ciascuno, rispettivamente, sopra designazione degli Enti fondatori: provincia e comune di Verona. Potranno aggiungersi altri due consiglieri, e poi altri due, da designarsi e da eleggersi dall'assemblea, quando il numero dei partecipanti raggiunga rispettivamente quello di 12 o di 24 oltre i fondatori.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 19.

Del Consiglio d'amministrazione non può far parte chi appartenga a ditte e rappresenti società che usino dei Magazzini generali dell'Ente.

Art. 20.

I consiglieri nominati nell'atto costitutivo o successivamente sopra designazione degli Enti fondatori restano in carica tre anni e sono rieleggibili: quelli invece designati dall'assemblea scadono ogni due anni; essi pure sono rieleggibili.

Per le vacanze, che tra essi si verificassero durante l'anno, il Consiglio provvede a termini dell'art. 125 Codice di commercio.

Art. 21.

Il Consiglio d'amministrazione ha tutte le più ampie facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi dell'Ente, escluse soltanto le facoltà che il presente statuto espressamente riserva all'assemblea.

Può delegare, con specifiche deliberazioni consigliari, l'esercizio di singole funzioni e poteri così a taluno dei suoi membri come ad alcuni insieme di essi costituiti in apposita Commissione, con l'obbligo sempre di riferire prontamente al Consiglio.

Art. 22.

Il Consiglio nomina nel suo seno, o fuori, un segretario. Si aduna ogni qualvolta il presidente lo creda, o due consiglieri lo richiedano.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta non prende parte la maggioranza dei consiglieri in carica e l'oggetto non ottenga la maggioranza dei voti, con avvertenza che, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Alle sedute possono intervenire con voto consultivo il segretario della Camera di commercio, ed il direttore dei Magazzini generali.

Art. 23.

I verbali s'intendono approvati quando rechino le firme del presidente e del segretario.

Art. 24.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza, nella misura che viene stabilita dall'assemblea di anno in anno: inoltre sono loro rimborsate le eventuali spese di viaggi e di soggiorno fuori città.

Rappresentanze e gestione dell'Ente.

Art. 25.

La rappresentanza legale e la firma dell'Ente spetta al presidente ed in sua assenza al delegato degli altri due Enti fondatori, più anziano di età.

Per gli affari di ordinaria amministrazione, la firma spetta al direttore dei Magazzini generali, ed in sua assenza alla persona che sarà delegata dal Consiglio.

Art. 26.

La esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione resta affidata al Consiglio dell'Ente autonomo alle cui dirette dipendenze è il personale tutto dei Magazzini generali. I diritti, i doveri e le attribuzioni del personale sono disciplinati da apposito regolamento da compilarsi e da emanarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Sorveglianza.

Art. 27.

Per la sorveglianza sulle operazioni dell'Ente e per la revisione del bilancio consuntivo è nominato un sindaco effettivo, a fianco del quale viene nominato un supplente.

Art. 28.

Il sindaco effettivo ed il supplente vengono eletti la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente nelle assemblee generali ordinarie fra persone estranee agli Enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione.

Essi hanno le attribuzioni di cui l'art. 184 Codice di commercio, si rinnovano di anno in anno, sono rieleggibili e godono di una indennità fissata annualmente dall'assemblea ordinaria.

Contabilità — Destinazione degli utili.

Art. 29.

L'esercizio si chiude al 30 giugno di ogni anno. Entro 45 giorni dalla chiusura il Consiglio d'amministrazione deve presentare al sindaco, per le opportune verifiche e per la sua relazione, il bilancio consuntivo.

Art. 30.

Per il primo triennio gli utili di gestione di ciascun anno vanno per intero alla gestione successiva. Dopo il triennio, gli utili depurati delle spese di ogni sorta, perdite, deperimenti, ammortamenti delle quote di partecipazione e relativi interessi da computarsi in ragione del saggio legale commerciale, devono attribuirsi in misura del 30 % in aumento patrimonio, del 50 % al fondo di riserva e per il resto assegnarsi pro quota ai fondatori e ai partecipanti.

Art. 31.

Nel caso che uno o più esercizi si chiudessero in perdita non coperta dalla riserva, gli utili degli esercizi successivi sono prima di qualsiasi prelevamento destinati a reintegrare detta perdita.

Liquidazione dell'Ente.

Art. 32.

L'Ente può anche anticipatamente sciogliersi per deliberazione dell'assemblea, quando però vi siano rappresentati non meno di tre quarti del capitale sottoscritto e la proposta di scioglimento raccolga non meno dei tre quarti dei voti dei presenti. Deve sciogliersi al termine dei trenta anni se la sua durata non venga prorogata.

L'assemblea determina nell'uno e nell'altro caso le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

Il residuo netto del patrimonio dell'Ente è assegnato pro quota ai fondatori e ai partecipanti.

L'Ente deve sciogliersi anticipatamente nel caso che si accerti la perdita di metà del capitale costitutivo oltre la riserva.

Modificazioni dello statuto.

Art. 33.

Il presente statuto è modificabile su proposta del Consiglio di amministrazione e di tanti fondatori e partecipanti che rappresentino un terzo del capitale dell'Ente.

Le modifiche devono essere però approvate con le modalità di cui al precedente articolo.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1924.

Autorizzazione ad estendere le operazioni di assicurazione nei rami « infortuni » e « responsabilità civile » alla Società Reale mutua di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 14 ottobre 1924, con la quale la Società Reale di assicurazione mutua a quota fissa, che già esercitava l'assicurazione nel ramo incendi, ha chiesto di essere autorizzata ad operare nei rami « infortuni » e « responsabilità civile »;

Viste le modifiche apportate allo statuto sociale dal Consiglio generale del 15 maggio 1924, e la loro avvenuta pubblicazione ai sensi di legge;

Ritenuto che lo importo della cauzione, vincolata a favore della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, supera il minimo di L. 200,000 di cui all'art. 33 del citato decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico.

La Società Reale di assicurazione mutua a quota fissa, con sede sociale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno la assicurazione oltre che nel ramo incendi, anche nei rami « infortuni (assicurazioni volontarie) » e « responsabilità civile ».

Roma, addì 17 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1924.
Prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1924-1925.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, numero 2314;

Visto il parere espresso con deliberazione in data 21 ottobre 1924 del Regio commissario per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria circa il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio camerale 1924-925;

Determina:

A norma e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 9 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1924-1925 della Camera agrumaria è fissato in L. 460 per un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma addì 30 ottobre 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

131ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di mercoledì 10 dicembre 1924 alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale via Goito n. 1 in Roma con accesso al pubblico si procederà alla 131ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del Regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella d'ammortamento sono in numero di 123 sulle 8864 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate.

Con successivo avviso verrà pubblicato l'elenco delle obbligazioni da rimborsare al 1° gennaio 1925 e la quantità di quelle abbruciate.

Roma, 19 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO — *Il direttore capo divisione*: BORGIA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 11 corrente in Cortenova, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 15 novembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 261

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 20 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 27	Belgio	111 45
Londra	106 875	Olanda	[illegible] 30
Svizzera	444 69	Pesos oro	20 —
Spagna	314 17	Pesos carta	8 85
Berlino (marco oro)	5 53	New-York	23 095
Vienna	0 03275	Oro	445 62
Praga	69 10	Romania	11 40
Dollaro canadese	23 08	Belgrado	33 52
Budapest	0 0308		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 72
	3.50 % » (1902)	75 50
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 02
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 23

Bollettino N. 262

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 21 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 78	Belgio	111 70
Londra	106 591	Olanda	9 27
Svizzera	444 25	Pesos oro	20 05
Spagna	314 57	Pesos carta	8 825
Berlino (marco oro)	5 53	New-York	23 027
Vienna	0 0326	Oro	441 31
Praga	68 [illegible]0	Belgrado	33 50
Dollaro canadese	23 07	Budapest	0 031
Romania	11 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 96
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	98 96
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 05

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ispettorato Generale dell'Industria — Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1924.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
12 febbraio 1924	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito chiaro guarnito di nastri d' frange e cappellone con coccarda e nastri.	4139	Volume 39 N. 1
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a giacca scura e sottanino chiaro a righe e cappellone con nastro.	4140	» » » 2
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a campana guarnito di volani e cappellino.	4141	» » » 3
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a pieghe di colore e nastro nei capelli.	4142	» » » 4
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con grembiule guarnito di frange e fiori e nodo nei capelli.	4143	» » » 5
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a volani e berretto guarniti di fiori.	4144	» » » 6
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito e colletto guarniti di fiori e cuffietta con fiori e lunghi nastri.	4145	» » » 7
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito e cappello orlati di colore diverso e guarnizioni di fiori.	4146	» » » 8
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con giubbetto con risvolti e berretto con risvolti bianchi, sottanino bianco e righe scure e cintura con nodo e fiocchi.	4147	» » » 9
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con soprabito con cordone e cravatta con guarnizioni di fiori e con cappellino a campana guarnito di fiori.	4148	» » » 10
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con soprabito guarnito di scacchi e cravatta con cappellino.	4149	» » » 11
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito con fascia decorata e cuffia con guarnizioni e nastri.	4150	» » » 12
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito chiaro con stola ricamata e berretto alla Raffaello.	4151	» » » 13
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a grosse righe orizzontali e nodo nei capelli.	4152	» » » 14
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito « Principessa » guarnito di fiori e cappellone con grosso nodo	4153	» » » 15
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito chiaro a crinoline e nodo chiaro nei capelli.	4154	» » » 16
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito con applicazioni orlate e guarnito a nodo nei capelli.	4155	» » » 17

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
12 febbraio 1924	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a sbuffo e cappellone.	4156	Volume 39 N. 18
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a righe verticali, cintura con grosso nodo e nodo nei capelli.	4157	» » » 19
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito con maniche larghe e sottanino di colore diverso, cintura con nodo, guarnizioni di fiori e cappellone di tulle.	4158	» » » 20
12 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Fantoccio grottesco con coda e cappello a fungo.	4159	» » » 21
15 » »	Ditta A. Donzelli in Milano	Modello di fabbrica: Distintivo.	4160	» » » 22
21 » »	Revelle Pierre in Parigi	Modello di fabbrica: Riflettori per biciclette.	4167	» » » 23
21 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Riflettori per biciclette.	4168	» » » 24
6 marzo »	Hablützel Henri in Neuchâtel	Modello di fabbrica: Pattino-giocattolo per bambini.	4169	» » » 25
27 febbraio »	Ditta M. Castelli in Milano	Modello di fabbrica: Medaglia punzonata e smaltata.	4170	» » » 26
28 » »	Penna Enrico in Bologna	Modello di fabbrica: Gabbietta d'introduzione per ape regina.	4172	» » » 27
28 » »	Ditta T. Viola in Bologna	Modello di fabbrica: Busto di S. E. Mussolini, fuso in cioccolato di qualunque tipo, e rappresentante S. E. in divisa da capo del fascismo. A tracolla porta una fascia tricolore e ai due lati del colletto, due emblemi del fascio littorio in oro.	4173	» » » 28
1 marzo »	Pozzi Mario in Torino	Modello di fabbrica: Distintivo dell'Associazione nazionale arma cavalleria.	4176	» » » 29
5 febbraio »	Mladineo Oreste in Trieste	Modello di fabbrica: Valvola d'ammissione per macchine a flusso continuo di vapore azionata automaticamente dallo stesso. (Rivendicazione di proprietà dal 24 marzo 1922 data del primo deposito effettuato presso la Camera di commercio di Trieste).	4177	» » » 30
5 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Caldaia in cui, per la forza centrifuga sviluppata dal flusso circolare del vapore in tubi ripiegati a spirale, la pressione è più alta dalla parte della presa di vapore di quella verso la pompa di alimentazione. (Rivendicazione di proprietà dal 24 marzo 1922 data del primo deposito effettuato presso la Camera di commercio di Trieste).	4178	» » » 31
5 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Salpaparangali. (Rivendicazione di proprietà dal 23 febbraio 1923, data del primo deposito effettuato presso la Camera di commercio di Trieste).	4179	» » » 32
1 marzo »	De Bernardi Aurelio in Milano	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di ciondolo.	4181	» » » 33
8 » »	Ditta F. M. Lorioli & Castelli in Milano	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di distintivo.	4182	» » » 34
18 » »	Ditta Massenform Soc. Anonima in Vienna	Modello di fabbrica: Combinazione per signora con reggipetto maglia e mutande.	4183	» » » 35
25 giugno »	F. I. A. T. Società Anonima in Torino	Modello di fabbrica: Valvola.	4400	» » » 36
17 marzo »	Bérns iel Henri in Milano	Modello di fabbrica: Armadio frigorifero.	4185	» » » 37
24 » »	Ditta Brandani & Piva Soc. in Accom. Semplice in Ferrara	Modello di fabbrica: Fornello ad alcool.	4186	» » » 38
10 » »	Compagnie Française Parfums d'Orsay Agenzia e deposito per l'Italia in Milano	Modello di fabbrica: Boccetta di profumi.	4187	» » » 39
25 giugno »	F. I. A. T. Società Anonima in Torino	Modello di fabbrica: Cuscinetto dell'albero per avviamento.	4418	» » » 40

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
22 marzo 1924	Pettazzoni Ernesto in Bologna	Modello di fabbrica: Telaio per bicicletta a motore.	4189	Volume 39 N. 41
5 » »	Caly Adolfo in Torino	Modello di fabbrica: Croce ricordo occupazione Albania e Macedonia.	4190	» » » 42
13 » »	Société Anonyme des Etablissements Técalémit in Parigi	Modello di fabbrica: Ingrassatore a testa esagonale con valvola interna e corpo tubolare filettato	4191	» » » 43
13 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Ingrassatore a testa esagonale con valvola interna e base cilindrica provvista di stelo filettato.	4192	» » » 44
20 » »	Marchiaro Pietro in Torino	Modello di fabbrica: Saldatore elettrico a resistenza.	4193	» » » 45
28 » »	Ditta Fratelli Garampelli di Gianazza & Parolini in Milano	Modello di fabbrica: Secchio da tavola per vini in ghiaccio.	4201	» » » 46
19 » »	Martignoni Luigi in Genova	Modello di fabbrica: Perfezionamenti nelle suole di gomma.	4202	» » » 47
31 » »	Industria lavorazione del legno in Caronno Milanese	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per impugnatura di pialletti.	4203	» » » 48
1 aprile »	Società Anonima « Lario » in Nesso (Como)	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere.	4204	» » » 49
4 » »	Società Anonima Vedova di Carlo Crespi in Cedrate	Modello di fabbrica: Letto in ferro.	4208	» » » 50
27 febbraio »	Société Anonyme des Etablissements Técalémit in Parigi	Modello di fabbrica: Ingrassatore con testa esagonale, base cilindrica e piccolo raccordo filettato	4174	» » » 51
27 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Ingrassatore con testa esagonale e base spessa esagonale e con raccordo filettato.	4175	» » » 52
13 » »	Darcispac Eugène Léon Pierre in Parigi	Modello di fabbrica: Spazzolino da denti.	4180	» » » 53
31 marzo »	Berndorfer Metallwazen-fabrik Arthur Krupp A. G. in Berndorf	Modello di fabbrica: Manico per posate	4210	» » » 54
1 aprile »	Società « Condor » di Vittorio Emanuele Re & Carlo Mario Castello in Torino	Modello di fabbrica: Macchina per caffè espresso.	4211	» » » 55
2 » »	Ditta Riccardo Zanon in Torino	Modello di fabbrica: Stampo o modello per la fabbricazione di uova pendenti in cioccolato, zucchero o simili.	4212	» » » 56
2 » »	Molenda Antonio in Torino	Modello di fabbrica: Lampada trasportabile	4213	» » » 57
7 » »	Società Anonima « Lario » in Nesso	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere.	4214	» » » 58
7 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere.	4215	» » » 59
12 » »	Ditta Terond, Croisier & C. in Firenze	Modello di fabbrica: Uovo pasquale cui si affaccia da una rottura un pulcino imperniato nell'interno dell'uovo.	4216	» » » 60
19 » »	Ditta Ferdinando Castelli in Parma	Modello di fabbrica: Scherzo per astuccio da sigarette.	4220	» » » 61
22 » »	Società Anonima « Lario » Tessuti elastici in Nesso	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere.	4221	» » » 62
22 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4222	» » » 63
14 » »	Maddalena Amedeo in Trieste	Modello di fabbrica: Cartoncino per fotografie formato « Principe ».	4223	» » » 64
24 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E. in Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4224	» » » 65
24 » »	Fischer Leopoldo e Zeckl Riccardo in Vienna	Disegno di fabbrica: Utensile a mano per imprimere tacche su pagnottine di pasta per pani rotondi.	4225	» » » 66
24 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E. in Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4226	» » » 67

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
24 aprile 1924	Società Anonima Carlo De Micheli di E. in Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4227	Volume 39 N. 68
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4228	» » » 69
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4229	» » » 70
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4230	» » » 71
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4231	» » » 72
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4232	» » » 73
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4233	» » » 74
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4234	» » » 75
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4236	» » » 76
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4235	» » » 77
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4237	» » » 78
24 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4238	» » » 79
26 » »	Ditta Vedani Massimo & Fratello in Legnano	Modello di fabbrica: Apparecchio pesatore per stadere a ponte con romano imprimente il peso su cartoncino.	4239	» » » 80
3 maggio »	Lucia Achille in Roma	Modello di fabbrica: Cassetta per posateria.	4240	» » » 81
2 » »	De Giusti Giovanni in Padova	Modello di fabbrica: Vasetto per creme da toletta.	4241	» » » 82
1 » »	Ruvera Angelo in Milano	Modello di fabbrica: Cucina economica.	4242	» » » 83
28 aprile »	Société Worth in Parigi	Modello di fabbrica: Boccetta di vetro.	4243	» » » 84
28 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Boccetta di vetro.	4244	» » » 85
5 maggio »	Finetti Giovanni in Niguarda o Bosisio Giuseppe in Milano	Modello di fabbrica: Portellino-cappello di lampada funeraria.	4246	» » » 86
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Lampada funeraria.	4247	» » » 87
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Tripode funerario.	4248	» » » 88
5 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Lampada funeraria.	4249	» » » 89
8 » »	Società Anonima Carlo De Micheli di E. in Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4254	» » » 90
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4256	» » » 91
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4255	» » » 92
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4257	» » » 93
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere	4258	» » » 94
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4259	» » » 95
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4260	» » » 96
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4261	» » » 97
8 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4262	» » » 98
9 » »	Gabbiati Guido in Milano	Modello di fabbrica: Recipiente in metallo.	4263	» » » 99
1 » »	F. I. A. T. Società Anonima in Torino	Modello di fabbrica: Manetta di fissaggio.	4264	» » » 100

Roma, 31 luglio 1924

p. *Il Direttore:* BENEDETTO

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.